



COMUNE DI GERACI SICULO

Città Metropolitana di Palermo



Piazza Municipio n. 14 – 90010 – tel. 0921-643080 fax 0921-643619
sito web: www.comune.geracisiculo.pa.it - email: info@comune.geracisiculo.pa.it
PEC: protocollo@pec.comune.geracisiculo.pa.it - Codice fiscale e P. Iva: 00540780822

Settore Sviluppo Economico

Registro Generale n. 419

Determinazione n. 99 del 15.06.2023

Oggetto:

DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REINGEGNERIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE INTERFACCE APPLICATIVE API PER INTEROPERABILITA' CON LA PDND - MISURA 1.3.1. 'PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3 'DATI E INTEROPERABILITA' DEL P.N.R.R. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATIONEU - CUP: C51F22009410006
C.I.G.: 98879767EC

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con determinazione sindacale n. 6 del 31.05/2023 è stato prorogato al sottoscritto Dott. Gianluca Alfonso l'incarico di Istruttore Direttivo Amministrativo (Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione), con contratto a termine ex art. 110, comma 1, D.lgs. 267/2000 precedentemente conferito con determinazione sindacale n. 11 del 01.10.2021, sino alla data del 30.09.2024
- con la medesima determinazione, nelle more di una più compiuta definizione della disciplina degli incarichi di Elevata qualificazione (ex posizione organizzativa) ai sensi del vigente CCNL del comparto Funzioni locali del 16.11.2022, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dei Settori Amministrativo e Sviluppo Economico e prorogato per l'effetto il correlato incarico di elevata qualificazione conferito con determinazione sindacale n. 28 del 30.12.2022 sino al 30.06.2023;

Rilevato che:

- la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) è lo strumento definito all'articolo 50-ter, comma 2, del d.lgs. 82/2005 di cui gli enti pubblici si avvalgono al fine di favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto per finalità istituzionali nelle banche dati a loro riferibili nonché la condivisione dei dati con i soggetti che hanno diritto di accedervi in attuazione dell'articolo 50 del d.lgs. 82/2005 per la semplificazione degli adempimenti dei cittadini e delle imprese;
- la PDND favorisce l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici;



- il livello di interoperabilità proposto dalla PDND è attuabile mediante l’accreditamento, l’identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e la conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate per il suo tramite;
- l’accesso e l’utilizzo della PDND è effettuato tramite l’implementazione delle API (definite come un insieme di procedure, funzionalità e/o operazioni disponibili al programmatore, di solito raggruppate a formare un insieme di strumenti specifici per l’espletamento di un determinato compito);
- nel quadro del progetto di interoperabilità un’API è un’interfaccia applicativa che:
 - o è identificata nel Catalogo API dalla sua documentazione secondo gli standard previsti;
 - o è identificata nel catalogo API dal riferimento del suo punto di erogazione principale;
 - o rispetta le cornici di sicurezza indicate nelle Linee Guida Tecnologie e negli Standard per assicurare la sicurezza dell’interoperabilità tramite API dei sistemi informatici;

Atteso che:

- l’adozione della piattaforma PDND ha come obiettivo quello di abilitare lo scambio di informazioni tra gli enti e la pubblica amministrazione, favorendo l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi dati pubbliche;
- attraverso la PDND è reso concreto il principio europeo del “once-only”, ovvero l’inserimento di informazioni una sola volta, permettendo così a cittadini ed imprese di non dover fornire più volte quei dati che la pubblica amministrazione già possiede per accedere ad un determinato servizio;
- le amministrazioni pubbliche, dopo essere state autenticate e autorizzate dalla piattaforma, saranno in grado di scambiare dati tra loro ed erogare così servizi in maniera più rapida ed efficace;
- l’interoperabilità delle banche dati consente di creare un ecosistema che abilita lo scambio semplice e sicuro di informazioni tra le pubbliche amministrazioni attraverso una piattaforma unica, un catalogo di servizi software (API) in costante crescita e un insieme di regole condivise, al fine di incrementare l’efficienza dell’azione amministrativa, ridurre la richiesta di dati al cittadino e creare nuove opportunità di sviluppo per le imprese;

Considerato che:

- il Decreto 22 Settembre 2022 del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, “Obblighi e termini di accreditamento alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)”, dispone che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad accreditarsi alla PDND, a sviluppare le interfacce di programmazione (API) e a rendere disponibili le proprie basi dati sulla PDND;
- la violazione di questi obblighi è punita ai sensi degli articoli 18-bis e 50-ter del Codice dell’Amministrazione Digitale;

Preso atto che:

- il Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) ha invitato i Comuni italiani a presentare domanda di partecipazione a valere sull’avviso pubblico del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.3 “Dati e interoperabilità” – Misura 1.3.1 “Piattaforma digitale Nazionale Dati” (Comuni) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU approvato con decreto prot. 152/2022 - PNRR del 19/10/2022;
- l’obiettivo previsto per la Misura 1.3.1 (milestone e target europei) è una maggiore erogazione di API nel Catalogo API della PDND da parte dei Comuni;



- lo specifico obiettivo del bando è l'erogazione di API nel Catalogo API della PDND da parte dei Comuni e nello specifico:
 - o 1 API per i Comuni fino a 2.500 abitanti;
 - o 1 API per i Comuni 2.501 – 5.000 abitanti;
 - o 2 API per i Comuni 5.001 - 20.000 abitanti;
 - o 3 API per i Comuni 20.001 - 50.000 abitanti;
 - o 4 API per i Comuni 50.001 - 100.000 abitanti;
 - o 5 API per i Comuni 100.001 - 250.000 abitanti;
- L'art. 64-bis comma 1 del C.A.D indica che gli enti progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in maniera interoperabile ed espongono per ogni servizio le relative API;

Ricordato che il predetto avviso ministeriale prevede:

- il riconoscimento ai Comuni di un importo forfettario (lump sum) determinato in funzione del numero di API inserite nel Catalogo della PDND;
- l'erogazione del contributo forfettario in un'unica soluzione a seguito del perfezionamento delle attività richieste ed esclusivamente nel caso in cui l'ente abbia rispettato quanto indicato in fase di adesione, ossia abbia completato il processo di onboarding ed erogazione del numero di servizi, ovvero abbia pubblicato le API sul catalogo della PDND;

Dato atto che il Comune di Geraci Siculo, sulla scorta di una preventiva ricognizione e mappatura dei processi, dei servizi, dei data base e dell'infrastruttura tecnologica attualmente in uso agli uffici, ha presentato domanda di partecipazione all'avviso di cui sopra richiedendo il finanziamento per l'integrazione e l'erogazione sulla PDND di n.1 API per complessivi € 10.172,00;

Visto il decreto n. prot. 152-1/2022 - PNRR del 29/12/2022 di approvazione dell'elenco delle istanze ammesse a valere sull'avviso pubblico "Avviso Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" - Comuni – (Ottobre 2022)".

Preso atto che l'istanza prodotta dal Comune di Geraci Siculo, come da elenco 1.A) – Domande finanziate SUD - è stata ammessa a finanziamento per l'importo di € 10.172,00;

Visti gli obblighi posti dall'art.11 del sopra citato avviso a carico dei soggetti attuatori della progettualità di che trattasi;

Precisato che:

- con l'avvenuta accettazione del finanziamento, questo Comune è tenuto a rispettare tutti gli obblighi ivi indicati;
- la violazione degli obblighi ivi previsti costituisce motivo di revoca del finanziamento;

Visto il decreto n. 25/2023-PNRR del 2 febbraio 2023 con il quale la scadenza dell'Avviso è stata prorogata al 19/05/2023;

Visto il decreto 63 2023-PNRR del 17 aprile 2023 con il quale "Il termine per la contrattualizzazione dei fornitori, previsto nell'Allegato 2 dell'Avviso per la presentazione di proposte di intervento a valere sul PNRR - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.3 "Dati e interoperabilità" - Misura 1.3.1 "Piattaforma



Digitale nazionale Dati - Comuni (ottobre 2022)”, approvato con decreto n. 152/2022-PNRR del 19/10/2022, è differito di trenta giorni”;

Considerato che le attività da porre in essere dovranno essere eseguite nei seguenti termini:

- massimo 3 mesi (90 giorni) per la contrattualizzazione del fornitore dalla data di notifica del decreto di finanziamento;
- massimo 6 mesi (180 giorni) per l'integrazione e attivazione dei servizi, a partire dalla data di contrattualizzazione del fornitore;

Preso atto che il processo di integrazione ed erogazione dei servizi si intende concluso con esito positivo nel momento in cui vengono pubblicate ed attivate dalla PA le API nel Catalogo API della PDND. L'evidenza del completamento di tali attività sarà riscontrabile interrogando appositi servizi della PDND che restituiranno, per ogni Comune, il nome ed il numero di API presenti nel Catalogo;

Visti, altresì:

- il Decreto 30 maggio 2022 «Individuazione dei costi e dei criteri e modalità di ripartizione e ripetizione delle spese di notifica degli atti tramite la piattaforma di cui all'art. 26, comma 14 del decreto legge 16 luglio 2022, n. 76;
- la risposta alla Faq n.5 dei Chiarimenti finestra 2 - 11/11/2022 del Dipartimento Trasformazione Digitale, nella quale si precisa che, per quanto di competenza del DTD, i soggetti attuatori degli avvisi pubblicati su PA Digitale 2026 non devono alimentare il sistema informatico ReGiS in quanto sarà la Piattaforma stessa a comunicare con il suddetto sistema informatico;
- la Circolare del 13 ottobre 2022 “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)” della Ragioneria Generale dello Stato, che ha effettuato un aggiornamento della mappatura di associazione tra checklist DNSH e investimenti PNRR dal quale è emerso che gli investimenti M1C1-1.3 e M1C1-1.4 non hanno impatto sul DNSH;
- le “Linee Guida per i soggetti attuatori individuati tramite Avvisi pubblici a lump sum” – versione maggio 2023 le quali hanno ribadito che per gli investimenti 1.3 e 1.4 della M1.C1 i Soggetti Attuatori non devono compilare le Checklist DNSH;

Dato atto che il Comune di Geraci Siculo intende implementare N. 1 interfaccia API necessaria per l'attivazione del correlato e-service, prioritariamente, per il modulo gestionale S.I.C.I – area segreteria;

Vista la documentazione resa disponibile dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale;

Considerato che:

- la ditta Apkappa S.r.l., con sede in Via Francesco Albani, 21 - 20149 – Milano, P. Iva/C.F. 08543640158 è la ditta fornitrice dei software gestionali attualmente in uso agli uffici comunali i cui dati si prestano ad essere interfacciati tramite API sulla PDND;
- la predetta ditta è in possesso dei requisiti professionali e tecnico-economici, necessari per effettuare l'integrazione dei sistemi del Comune con la PDND ed erogare i servizi di supporto, manutenzione ed adeguamento, ivi comprese eventuali evoluzioni tecnologiche derivanti da adempimenti normativi successivi riguardanti la piattaforma e l'evoluzione del ciclo di vita degli e-service erogati dall'amministrazione;



Ritenuto, per quanto sopra esposto, necessario:

- procedere all'attuazione del progetto, garantendo l'avvio tempestivo delle correlate attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti dall'allegato 2 del predetto Avviso pubblico;
- affidare i servizi di cui in oggetto ad idoneo partner/intermediario tecnologico, in grado di assicurare lo sviluppo di processi di reingegnerizzazione tali da garantire l'integrazione informatica con le soluzioni gestionali in uso presso questo Ente nonché la piena rispondenza alle specifiche tecnico-operative previste per l'integrazione con PDND;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 avente ad oggetto "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" pubblicato sul supplemento ordinario n. 12/L alla G.U.R.I Serie Generale n. 77 del 31/03/2023;

Visti in particolare gli artt. 224, 225, 226, 227, 228 e 229 del predetto Decreto Legislativo 31 marzo 2023 entrato in vigore il 01 aprile 2023;

Ritenuto che per l'affidamento di lavori, servizi e forniture si possa procedere, alla data del presente atto, secondo le disposizioni di cui al precedente Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii;

Richiamati:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, il quale prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- l'art. 36, comma 6, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii il quale prevede che per lo svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti sotto soglia le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica;
- l'art. 37, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii il quale prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per



effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

- l'art. 37, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii il quale stabilisce che, salvo quanto previsto al comma 1 del medesimo articolo, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;

Richiamate, altresì, le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 26, comma 3, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa;
- l'art. 1, comma 449, primo periodo della L. 296/2006 s.m.i. il quale prevede l'obbligo di approvvigionamento utilizzando le convenzioni-quadro per tutte le Amministrazioni in esso indicato mentre nel secondo periodo della norma sopra indicata è prevista la facoltà per le restanti Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
- l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006 s.m.i. il quale prevede che le Amministrazioni statali centrali e periferiche e le altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- l'art. 1 comma 512 della L. 208/2015 il quale stabilisce che al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;



- l'art.23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00;

Visti:

- l'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) successivamente modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021 e convertito con modificazioni in legge n.108/2021 il quale espressamente prevede che: *Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*
 - o a) *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”;*
- l'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, il quale prevede che «*Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 [...]»*
- l'art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;

Ritenuto che:

- ai sensi all'art. 51, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii, il servizio oggetto di affidamento non può essere scomposto in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio da acquisire (impossibilità oggettiva);
- in considerazione della tipologia del servizio oggetto di affidamento, non si rilevano rischi da lavorazioni interferenti ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e pertanto non si procederà alla redazione del D.U.V.R.I;
- l'importo complessivo contrattuale del servizio oggetto di affidamento sopra specificato, determinato ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, è inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera d), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii nonché alla soglia prevista l'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) successivamente modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021,



pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021 e convertito con modificazioni in legge n.108/2021;

- nella fattispecie, non risulta applicabile il principio di rotazione per la presenza di elementi di natura tecnica che rendono l'acquisizione del servizio in oggetto pienamente idonea a soddisfare sotto il profilo tecnico, funzionale e prestazionale gli obiettivi del progetto e, al tempo stesso, eccessivamente oneroso l'affidamento della fornitura ad operatore differente dal partner tecnologico sopra individuato;

Rilevato che il M.E.P.A messo a disposizione da Consip S.p.A consente di consultare un catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e, pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio rispondono alle esigenze della P.A mediante attivazione di trattative dirette (T.D), ordini diretti d'acquisto (O.d.A) o richieste d'offerta (R.d.O Semplici o Evolute);

Verificato che:

- il servizio da affidare non è ricompreso in alcuna convenzione stipulata da Consip S.p.A di cui all'art. 26, co. 1 della Legge 488/1999 e successive modifiche;
- il servizio da affidare è disponibile sul M.E.P.A all'interno del Bando: Servizi – Informatica, Elettronica, telecomunicazioni e macchine per l'ufficio e può essere ricompreso, in relazione al vigente quadro classificatorio, al CPV primario 72000000-5 Servizi informatici;
- l'operatore economico sopra identificato risulta abilitato al suddetto bando per il quale risulta aver rilasciato le propedeutiche dichiarazioni;

Dato atto, dunque, che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000:

- il fine e l'oggetto che si intende perseguire con il contratto si sostanzia nella reingegnerizzazione, lo sviluppo delle interfacce applicative API (n.1) necessarie per garantire interoperabilità dei dataset del Comune di Geraci Siculo con la PDND e correlato on boarding così come meglio specificato in narrativa e nell'allegato 2 al sopra richiamato avviso pubblico;
- che l'affidamento del servizio in questione presuppone una spesa massima di € 8.337,70 (iva esclusa) per complessivi € 10.172,00 iva inclusa al 22%;
- per la scelta del contraente verrà utilizzata la procedura di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) successivamente modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021 e convertito con modificazioni in legge n.108/2021 a mezzo trattativa diretta (T.D.) da espletarsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con l'operatore economico sopra individuato;
- il ricorso allo strumento della T.D sul mercato elettronico della pubblica amministrazione previsto per il servizio in oggetto prevede l'obbligo di concludere la procedura con la stipulazione del relativo contratto a mezzo sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema stesso;
- gli obblighi contrattuali relativi al servizio in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando M.E.P.A.- Servizi – Informatica, Elettronica, telecomunicazioni e macchine per l'ufficio" nonché dalla scheda tecnica allegata al presente provvedimento e dalle prescrizioni di cui al punto D dell'allegato 2 del predetto avviso pubblico relativo alla Misura 1.3.1 "Piattaforma digitale Nazionale Dati";



- il servizio oggetto di affidamento verrà aggiudicato a corpo sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

Rilevato che:

- nelle gare telematiche, in assenza di indicazioni nel d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, la fissazione del termine entro il quale, in concreto, va presentata l'offerta, rappresenta esercizio della discrezionalità dell'Amministrazione, sindacabile nei soli casi di illogicità manifesta, secondo il principio espresso dal Tar Lombardia, con la sentenza n. 1191 del 12 settembre 2016, atteso che l'articolo 79 del d.lgs. 50/2016, nel fissare i termini minimi per tutte le gare, non richiama l'articolo 58, che prevede appunto le gare telematiche;
- tale principio risulta conforme anche a logica, in quanto la gestione informatizzata della gara risponde ad un'esigenza di semplificazione e speditezza;
- vi è l'oggettiva urgenza di avviare la procedura per l'affidamento del servizio in questione, al fine di poter ottemperare alle scadenze previste dall'avviso di cui in narrativa, ovvero il caricamento dei dati relativi al fornitore entro il 29/07/2023;
- in relazione al servizio oggetto di affidamento non si ravvisano adempimenti particolarmente gravosi correlati alla presentazione dell'offerta economica e della documentazione a corredo e, pertanto, risulta congruo e opportuno fissare per la presentazione delle offerte un termine minimo di 7 giorni dalla data di pubblicazione della T.D sul M.E.P.A;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. il Responsabile Unico del Procedimento è da individuarsi nel sottoscritto responsabile del settore sviluppo economico - Dott. Gianluca Alfonzo;
- che il soggetto che adotta il presente atto non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
- il soggetto che adotta il presente atto agisce nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

Dato atto il Codice Identificativo di Gara (**CIG**) riferito alla procedura di affidamento del servizio in oggetto acquisito pre-istruttoria dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici tramite SIMOG è il n. **98879767EC** e il Codice Unico di Progetto (**CUP**) è il n. **C51F22009410006**;

Verificato che la Stazione Appaltante non è tenuta al pagamento di alcuna quota contributiva a favore dell'ANAC ai sensi dell'art. 3 della deliberazione n. 621 del 20 dicembre 2022 di attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023;

Dato atto che, in forza dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n.120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in legge n. 108/2021, questa stazione appaltante non richiederà la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;



Stabilito che l'avvio dell'esecuzione del servizio appaltato potrà essere richiesto anche in pendenza della stipulazione del contratto, successivamente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione, nel rispetto del disposto dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che per l'acquisizione del servizio di che trattasi si farà fronte, esclusivamente, con le risorse assegnate con il predetto decreto 152-1/2022 - PNRR del 29/12/2022;

Considerato che il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata prevede che l'imputazione della spesa avvenga nell'esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta esigibile;

Ritenuto necessario, al fine di dar corso alla procedura di affidamento di che trattasi, prenotare la spesa presunta di € 10.172,00 comprensiva degli oneri fiscali, al capitolo di spesa 20150108, Articolo 1, Missione 1, Programma 8, Piano dei Conti U: 2.02.03.99.001, del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 provvisorio, annualità 2023 dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D. Lgs 267/2000;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 pubblicato sulla G.U del Serie Generale n. 295 del 19 dicembre 2022 con la quale è stato differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;

Visto l'art. 1 comma 775 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 nel quale viene testualmente previsto che: "In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023";

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023 pubblicato sulla G.U Serie Generale n. 97 del 26 aprile 2023 con la quale è stato differito al 31 maggio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 30 maggio 2023 pubblicato sulla G.U Serie Generale n. 126 del 31 maggio 2023 con la quale è stato differito al 31 luglio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;

Dato atto che la gestione finanziaria di questo Ente si svolge, alla data del presente provvedimento, in esercizio provvisorio sulla base del bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

Visto l'art. 163, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, il quale prevede che: "Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o



l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”;

Visto l'art.163, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000, il quale prevede che: “l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222”;

Visto l'art.163, comma 5, del D. Lgs n. 267/2000, il quale prevede che “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Dato atto che la spesa correlata all'affidamento di che trattasi non rientra nei limiti di cui sopra in quanto non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 26.07.2022, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024”;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 26.07.2022, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022/2024”;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 18.08.2022, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto “variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000);

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 dell'11.10.2022, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 - (Art.175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000)”;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29.11.2022, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 - (Art.175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000)”;

Vista la Legge n. 296/2006;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;



Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
Visto il D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;
Visto il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;
Vista la legge 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 200, n. 445 e s.m.i.
Visto l'O.R.EE.LL vigente nella Regione Sicilia;

Viste le linee guida A.N.A.C n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, riguardanti le procedure di affidamento sotto soglia;

Visto l'art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii in materia di rischi interferenziali;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

D E T E R M I N A

- 1) Di considerare la premessa sopra riportata parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) Di stabilire che per la scelta del contraente cui affidare il servizio di reingegnerizzazione e sviluppo delle interfacce applicative API (n.1) necessarie per garantire interoperabilità dei dataset del Comune di Geraci Siculo con la PDND e correlato on boarding del progetto oggetto di finanziamento di cui alla Misura 1.3.1 “Piattaforma digitale Nazionale Dati” (Comuni) - Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.3 “Dati e interoperabilità” - del PNRR, finanziato dall’Unione Europea nel contesto dell’iniziativa NextGenerationEU si procederà attraverso affidamento diretto, nell'ambito delle procedure sotto soglia di cui all’art. 36 del D. L.gs 50/2016, come modificato dall’art.1, comma 2, della legge n. 120/2020 e dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del Decreto Legge n.77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021 a mezzo trattativa diretta (T.D.) da avviarsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip con un unico operatore economico sopra individuato;
- 3) Di stabilire che il servizio oggetto di affidamento verrà aggiudicato a corpo sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- 4) Di approvare i seguenti allegati che uniti alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - scheda tecnica del servizio (ALL.A);
- 5) Di stabilire che il termine ultimo di presentazione dell’offerta sia fissato in almeno n. 7 giorni dalla data di pubblicazione della T.D sulla piattaforma telematica M.E.P.A all’indirizzo www.acquistinretepa.it;
- 6) Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il sottoscritto Dott. Gianluca Alfonso, e che ai sensi dell’art. 6/bis della Legge n. 241/1990 è stata accertata l’assenza di conflitti di interesse in capo al predetto R.U.P;
- 7) Di prenotare, al fine di dar corso alla procedura di affidamento di che trattasi, la spesa presunta di €10.172,00 comprensiva degli oneri fiscali, al capitolo di spesa 20150108, Articolo 1, Missione 1, Programma 8, Piano dei Conti U: 2.02.03.99.001, del bilancio di previsione finanziario 2022/2024



- provvisorio, annualità 2023 dando atto che la somma verrà formalmente e definitivamente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- 8) Di dare atto che la stipula del contratto inerente all'affidamento avverrà mediante sottoscrizione digitale dell'ordine generato nella piattaforma MEPA per accettazione del fornitore;
 - 9) Di dare atto che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità di flussi finanziari;
 - 10) Di dare atto che ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011 - allegato n.4/2, la spesa è imputata all'esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica viene a scadere;
 - 11) Di dare atto che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice Identificativo Gare (CIG) è il n. **98879767EC** e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. **C51F22009410006**;
 - 12) Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
 - 13) Di prendere atto che il presente provvedimento amministrativo sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del servizio finanziario e di ragioneria;
 - 14) Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto, compresa la presente determina a contrarre, saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sezione Bandi e Contratti all'indirizzo www.comune.comune.geracisiculo.pa.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
 - 15) Di pubblicare la presente determinazione all'Albo on-line dell'Ente per giorni 15 consecutivi per il tramite dell'Ufficio di Segreteria.

Il responsabile del Settore Sviluppo Economico
F.to Dott. GIANLUCA ALFONZO



**Finanziato
dall'Unione Europea**
NextGenerationEU



Parere di Regolarità Tecnica

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, in esecuzione del regolamento sui controlli interni e dell'articolo 147-bis del D. Lgs. 267/2000.

Geraci Siculo, 15.06.2023

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. GIANLUCA ALFONZO

Visto di Regolarità Contabile

Si attesta la regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa con la stessa assunta ai sensi degli artt. 147-bis e 183 del D. Lgs. 267/2000.

Geraci Siculo, 19.06.2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa PUCCIO MARTINA

